

I.M.U.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui i contribuenti non abbiano provveduto ad effettuare, interamente o parzialmente, entro le scadenze del 16 giugno e/o del 16 dicembre, il pagamento dell'imposta municipale propria, è prevista la possibilità di sanare l'irregolarità mediante ravvedimento operoso. Il ravvedimento è possibile anche nei casi di omessa denuncia o di denuncia infedele.

Il ravvedimento è ammesso prima che il Comune inizi i controlli e scopra l'errore e l'irregolarità con l'attività dell'accertamento; dopo infatti non sarà più possibile correggere gli errori e beneficiare del ravvedimento e delle relative sanzioni ridotte.

Casi di ravvedimento operoso.

1) OMESSO, PARZIALE VERSAMENTO

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria entro la scadenza (16 giugno, 16 dicembre) è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale dal 1/1/2014 pari al 1% (determinati con D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2013) e dall'1.1.2015 pari al 0,5% (determinati con D.M. Economia e Finanze 11 dicembre 2014). Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula da applicare per il calcolo degli interessi dovuti, è la seguente:

- I.M.U. non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Pertanto, in caso di versamento non effettuato o inferiore al dovuto, si può effettuare la sanatoria mediante il:

1. ***ravvedimento brevissimo o "sprint"***: se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo si pagherà l'IMU + la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Giorni di ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sanzione ridotta	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%

Esempio: versamento di 150 euro effettuato **il 22 giugno (6 giorni dopo la scadenza del 16 giugno)**:

$$150 \times 1,2 : 100 = 1,80 \text{ Euro (sanzione)}$$

$$150 \times 0,5 \times 6 : 36.500 = 0,0125 \text{ Euro (interessi legali)}$$

$$150 + 1,80 + 0,0125 = 151,82 \text{ Euro (IMU comprensiva di sanzioni e interessi legali = arrotondato a € 152,00)}.$$

2. **ravvedimento “breve”**, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza (dal 1° luglio al 15 luglio 2014) si pagherà l'I.M.U. + la sanzione del 3% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Esempio: versamento di 150 euro effettuato **80 giorni** dopo la scadenza **del 16 giugno**:

$$150 \times 3 : 100 = 4,50 \text{ Euro (sanzione)}$$

$$150 \times 0,5 \times 20 : 36.500 = 0,041 \text{ Euro (interessi legali per i giorni di ritardo dal 17 giugno al giorno del pagamento)}$$

$$150 + 4,50 + 0,418 = 154,92 \text{ Euro (IMU comprensiva di sanzioni e interessi legali = arrotondato a € 155,00)}.$$

3. **ravvedimento “new”**, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza, si dovrà pagare l'importo dell'I.M.U. + la sanzione del 3,34% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Esempio

IMU dovuta = 150 Euro con pagamento **80 giorni** dopo la scadenza del 16 giugno:

$$150 \times 3,33 : 100 = 4,99 \text{ Euro (sanzione)}$$

$$150 \times 0,5 \times 80 : 36.500 = 0,164 \text{ Euro (interessi legali per i giorni di ritardo dal 17 giugno al giorno del pagamento)}$$

$$4. \quad 150 + 4,99 + 0,164 = 155,15 \text{ Euro (IMU comprensiva di sanzione e interessi legali = arrotondato a € 155,00)}.$$

5. **ravvedimento “lungo”**, se il pagamento viene effettuato oltre i 90 giorni (17 luglio 2015) ed entro un anno dalla scadenza (16 giugno 2016), si dovrà pagare l'importo dell'I.M.U. + la sanzione del 3,75% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Esempio

IMU dovuta = 150 Euro con pagamento **100 giorni** dopo la scadenza del 16 giugno:

$150 \times 3,75 : 100 = 5,63$ Euro (sanzione)

$150 \times 0,5 \times 100 : 36.500 = 0,21$ Euro (interessi legali per i giorni di ritardo dal 17 giugno al giorno del pagamento)

$150 + 5,63 + 0,21 = 155,84$ Euro (IMU comprensiva di sanzione e interessi legali = arrotondato a € 156,00).

Modalità di compilazione del modello F24:

il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa al “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, distinto per codice tributo

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice Comune: **G482**

- *Ab. principale e pertinenze (CAT. A/1, A/8, A/9) : 3912*
- *Terreni: 3914*
- *Aree fabbricabili: 3916*
- *Altri fabbricati: 3918*
- *Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 3930 – INCREMENTO COMUNE*
- *Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 3925 – STATO*

Attenzione:

in caso di ravvedimento per più tipologie d'immobili, alle quali corrisponde un diverso codice tributo, occorre calcolare la quota relativa alle sanzioni ed interessi distintamente per codice tributo.

2) DICHIARAZIONE TARDIVA

In caso di presentazione tardiva della dichiarazione IMU, che si ha quando viene la stessa presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, il contribuente può sanare la violazione **versando, entro 90 giorni** dalla scadenza, una sanzione ridotta pari ad euro **5,00** (1/10 di euro 51) se le imposte non sono dovute ovvero una sanzione del **10%** del tributo non versato nel caso siano dovute le imposte.

Attenzione:

- **La dichiarazione IMU inviata all'Ufficio con un ritardo superiore ai 90 giorni dal termine ordinario previsto per la presentazione, ovvero quando la dichiarazione non viene presentata, non è sanabile mediante ravvedimento operoso. Nel caso di specie è prevista una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di euro 51,00.**

3) DICHIARAZIONE INFEDELE

In caso di dichiarazione infedele, che si ha quando, pur avendo presentato regolarmente la dichiarazione, i dati in essa contenuti non corrispondono a quelli reali modificando pertanto l'importo dell'imposta da pagare, è possibile sanare la violazione versando rispettivamente - **entro il termine di un anno dalla data di presentazione della dichiarazione (30/06/2015 data scadenza della dichiarazione – 30/06/2016 data entro cui regolarizzare l'errore o l'omissione) - :**

- **la sanzione ridotta pari al 6,25%** (1/8 del 50%) calcolata sulla maggior imposta dovuta unitamente agli **interessi nella misura del 1%** calcolati a giorni (2,5% dal 01/01/2012 fino al 31/12/2013; 1,% dal 01/01/2014), dalla data di scadenza del versamento fino alla data del versamento;

- **la sanzione ridotta pari ad euro 6** (1/8 di euro 51) se l'errore commesso nella dichiarazione IMU non ha inciso sulla determinazione dell'imposta;

.